

circolare
28 APRILE 2014



Studio
Arlati Ghislandi

CONSULENZA
DEL LAVORO E FISCALE

Milano, 28 aprile 2014

Oggetto

Intensificati i controlli sulle collaborazioni a progetto e sulle Partite Iva

Con un recente annuncio da parte del Ministero sono arrivate le prime indicazioni rivolte ai Servizi di ispezione delle direzioni territoriali affinché vengano intensificati i controlli sull'utilizzo distorto delle tipologie contrattuali flessibili, per identificare quei casi in cui il ricorso a specifiche tipologie contrattuali simuli rapporti di lavoro subordinato.

Nello specifico, in riferimento ai contratti a progetto viene ribadito che il requisito principale è l'obbligo di descrizione del progetto nel contratto.

Il progetto deve essere:

- funzionalmente collegato ad un determinato risultato finale;
- obiettivamente verificabile;
- caratterizzato da un'autonomia di contenuti e obiettivi;
- e non può consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente né riguardare compiti meramente esecutivi e ripetitivi.

Se non sussistono tali caratteristiche del progetto, scatta la trasformazione del contratto in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Il Ministero richiama la propria circolare n. 29/2012 in cui indicava, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo una serie di attività incompatibili con la collaborazione a progetto tra cui gli addetti alla distribuzione di bollette o alla consegna dei giornali, riviste ed elenchi telefonici, addetti alle pulizie, autisti e autotrasportatori, commessi e addetti alle vendite, custodi e portieri, manutentori, magazzinieri, addetti alle attività di segreteria e terminalisti.

Quanto al contrasto all'utilizzo della Partite Iva, il Ministero ha precisato che il parametro attinente alla durata introdotto dalla Riforma Fornero per la verifica della genuinità del rapporto verrà applicato non prima del 2015 per le Partite Iva già aperte all'entrata in vigore della Riforma.

Per quelle invece aperte dopo il 18 luglio 2012 parte delle nuove presunzioni saranno applicate da subito e potrebbero far scattare per il committente la conversione del rapporto con Partita Iva in contratto di collaborazione a progetto e, in mancanza di questo, in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Ricordiamo che affinché operi la presunzione di non genuinità della partita iva devono ricorrere almeno due dei seguenti presupposti:

- la collaborazione con lo stesso committente deve avere una durata complessiva superiore ad 8 mesi annui, per due anni consecutivi;

- il collaboratore ricava da detta collaborazione più dell'80% dei corrispettivi annui complessivamente percepiti nell'arco di due anni solari consecutivi;
- il collaboratore possiede, all'interno dell'azienda, una postazione di lavoro fissa.

Infine, sono escluse dall'operatività di tale presunzione le prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di un'attività professionale per la quale l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un Ordine professionale.

Restando a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento, ci è gradita l'occasione per porgere i migliori saluti.

Daniela Ghislandi
Dottore Commercialista
Revisore contabile

